Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

N. 29/6-8-1 CC di prot. **Roma, 29 novembre 2019**

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale n.23, del 22 marzo 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 4, del bando di concorso, secondo cui *"Il numero dei posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie"*;

VISTI gli ulteriori n. 421 posti a concorso, resi disponibili al termine della verifica degli esodi e dei transiti tra ruoli del personale militare, nell'ambito di altre procedure concorsuali;

VISTO l'articolo 703, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 secondo cui *"I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso"*;

VISTO l'articolo 13, comma 5, del bando di concorso, secondo cui i vincitori di concorso da formare nella specializzazione in materia di sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare, di cui all'articolo 1 comma 3, verranno designati, nei tempi e con le modalità prescritte, con successivo decreto;

VISTO l'articolo 2196 quinquies, comma 3-quater, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, che riconosce all'Arma dei Carabinieri la possibilità di articolare i corsi di formazione in più cicli, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, ferma restando, per tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto e previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, con anzianità d'iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato;

VISTO gli atti della Commissione esaminatrice del concorso ed in particolare il verbale n. 141 del 25 novembre 2019 ed allegate graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del bando di concorso,

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto indicato nelle premesse:
   a. gli iniziali n. 2.529 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso per allievi carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, sono aumentati di ulteriori 293 unità, sino a complessive n. 2.822 unità;

./.

b. gli iniziali n. 1.139 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso per allievi carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, sono aumentati di ulteriori n. 128 unità, sino a complessive n.1.267 unità.

c. i n. 32 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso per allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, rimangono invariati.

Articolo 2

1. Sono approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n.141 del 25 novembre 2019, della Commissione esaminatrice, citato in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Tutti i candidati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, nelle posizioni dal n. 1 (MERAVIGLIA Cosimo Mirko) al n. 1.946 (SQUADRITO Angelo), sono dichiarati vincitori del concorso e saranno ammessi ai cicli formativi previsti per il corso di formazione nell'Arma dei carabinieri.
   Con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 5 e nei limiti dei posti stabiliti dall'art. 1, comma 3 del bando di concorso, saranno designati, tra coloro che hanno espresso preferenza nelle domande di partecipazione al concorso e/o durante il corso di formazione di base, i vincitori da avviare alla formazione nella specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare.
3. Tutti i candidati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, nelle posizioni:
   - dal n.1 (GIORDANO Arsenio) al n. 2.156 (MEROLA Matteo), sono dichiarati vincitori del concorso e saranno ammessi ai cicli formativi previsti per il corso di formazione nell'Arma dei carabinieri:
   - dal n. 2.157 (VENDEMIA Elisabetta) al n. 2.185 (DE SALVATORE Riccardo) sono dichiarati idonei non prescelti e costituiscono riserva per la sostituzione, entro i termini stabiliti dal bando, di eventuali rinunciatari.

   Con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 5 e nei limiti dei posti stabiliti dall'art. 1, comma 3 del bando di concorso, saranno designati, tra coloro che hanno espresso preferenza nelle domande di partecipazione al concorso e/o durante il corso di formazione di base, i vincitori da avviare alla formazione nella specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare.
4. Tutti i candidati classificatisi, nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c. del bando di concorso, nelle posizioni dal n.1 (ZECCHETTO Christian) al n.12 (NOESSING Simone), sono dichiarati vincitori del concorso e saranno ammessi ai cicli formativi previsti per il corso di formazione nell'Arma dei carabinieri.
5. Ai sensi del citato articolo 703 comma 1-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, i residui n. 876 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a. e n. 20 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c. del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai posti di cui alla lettera b. del citato comma 1 dell'articolo 1, che sono pertanto incrementati di n. 896 unità, da n. 1.267 a n. 2.163.
6. N. 7 posti a concorso sono attribuiti a candidati partecipanti a precedenti procedure concorsuali, risultati idonei vincitori, in ottemperanza a provvedimenti degli organi di giustizia amministrativa.

Articolo 3

1. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione dell'Arma dei Carabinieri, il corso di formazione è articolato in due cicli, di cui il primo presso le Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Roma, Reggio Calabria, Iglesias e Campobasso ed il 2° Rgt. Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (*con incorporamento a partire dal 9 dicembre 2019*) ed il secondo presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto (*con incorporamento a partire dal 2 marzo 2020*).

2. A tutti i vincitori, ove non diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

Gen. C.A. Giovanni Nistri